



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 03/06/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. **362) in data 24/09/2014 ed uno con delegazione di pagamento (n. **807) in data 8/10/2014, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi all'1/11/2018.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni di istruttoria non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, pari a: € 881,92 per il contratto n. **362; € 881,92 per il contratto n. **807; per un importo complessivo di € 1.763,84.

In via subordinata, chiede "una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi". Chiede altresì gli interessi legali dal giorno del reclamo e la rifusione delle spese difensive, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere up-front, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto); l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. Lexitor della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito; che il cliente non ha preventivamente sottoposto alle proprie valutazioni la richiesta di restituzione di costi up-front, per cui ritiene di non essere stato messo in condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso, e che una decisione dell'Arbitro che "dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi up-front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle citate disposizioni e della ratio delle stesse, oltre



ad andare ultra petita”; precisa comunque che sia il ricorso che il reclamo risultavano diretti “ad ottenere il rimborso delle commissioni per il solo fatto di ritenerle comprensive di costi di natura recurring”, e non facevano “richiamo alcuno alla sentenza Lexitor”.

Pertanto chiede di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che la propria richiesta, “non contenendo alcuna limitazione, comprende evidentemente tutti i costi collegati ai contratti anticipatamente estinti (a prescindere dalla loro qualificazione up front o recurring)”. Insiste quindi per l'accoglimento delle proprie pretese, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza Lexitor.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene non sussistente la non conformità fra reclamo e ricorso, eccepita dall'intermediario, in ragione della coincidenza delle voci di costo richieste nei due atti e in considerazione della circostanza che la qualificazione dei costi richiesti spetta al Collegio e non incide sul petitum.

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto della retribuzione (n. ***362) e l'altro contro delegazione di pagamento (n. ***807).

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, razione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva



della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up-front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, nel caso di specie con riferimento al Contratto contro cessione del quinto della retribuzione n. **362, il Collegio rileva che la voce “commissione istruttoria” remunera attività preliminari all’erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare up front, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5062/20 e n. 19120/2020).

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,90%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.469,87	€ 881,92 <input type="radio"/>	€ 571,75 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 571,75
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 572
interessi legali	si ▼

Con riferimento al Contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento (n. ***807), il Collegio rileva che la voce “commissione istruttoria” remunera attività preliminari all’erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare up front, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5062/20 e n. 19120/2020)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,65%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,81%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.469,87	€ 881,92 <input type="radio"/>	€ 570,45 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 570,45
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 570
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.142,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS